



COMUNE DI PISA

Disciplina degli ORARI DI ESERCIZIO delle ATTIVITÀ ECONOMICHE

ORDINANZA N. 67 DEL 27 LUGLIO 2007

testo coordinato con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 73 del 14 novembre 2008
n. 93 del 31 dicembre 2008, n. 98 del 3 novembre 2010, n. 15 del 24 gennaio 2012
e 39 del 27 marzo 2012

Ordinanza n. 67 del 27 luglio 2007
Disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche
(testo coordinato con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 73 del 14 novembre 2008,
n. 93 del 31 dicembre 2008, n. 98 del 3 novembre 2010, n. 15 del 24 gennaio 2012 e 39 del 27 marzo 2012)

INDICE

Articolo 1	Ambito di applicazione
TITOLO I	DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Informazione al pubblico
Articolo 4	Poteri del Sindaco
TITOLO II	COMMERCIO AL DETTAGLIO
Articolo 5	Esclusioni
Articolo 6	Disposizioni generali
Articolo 7	Chiusura infrasettimanale
Articolo 8	Chiusura domenicale e festiva
Articolo 9	Deroghe
Articolo 10	Centri commerciali
Articolo 11	Vendita della stampa quotidiana e periodica
Articolo 12	Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Articolo 13	Sanzioni
TITOLO III	SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Articolo 14	Esclusioni
Articolo 15	Disposizioni generali
Articolo 16	Deroghe
Articolo 17	Attività di somministrazione all'interno degli stabilimenti balneari
Articolo 18	Chiusura infrasettimanale
Articolo 19	Turni di apertura
Articolo 20	Divieti
Articolo 21	Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati
Articolo 22	Sanzioni
TITOLO IV	ATTIVITA' DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI NEI LOCALI DI PRODUZIONE
Articolo 23	Attività di vendita di prodotti alimentari nei locali di produzione
Articolo 24	Panifici
Articolo 25	Sanzioni
TITOLO V	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
Articolo 26	Esclusioni e norma di rinvio
Articolo 27	Orario di apertura
Articolo 28	Turno di riposo infrasettimanale
Articolo 29	Turni domenicali e festivi
Articolo 30	Festività del santo patrono
Articolo 31	Servizio notturno
Articolo 32	Deroghe
Articolo 33	Pubblicità dell'orario e dei turni
Articolo 34	Ferie
Articolo 35	Attività economiche accessorie
Articolo 36	Sanzioni
TITOLO VI	ACCONCIATORI, ESTETISTI, TATUAGGIO E PIERCING
Articolo 37	Esclusioni
Articolo 38	Disposizioni generali
Articolo 39	Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva
Articolo 40	Sanzioni

TITOLO VII	ATTIVITA' DI SPETTACOLO, TRATTENIMENTO E SVAGO
Articolo 41	Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 42	Orari di esercizio di teatri, sale cinematografiche, cinema – teatro, multisala ed arene
Articolo 43	Orari di esercizio di discoteche, sale da ballo ed esercizi similari
Articolo 44	Orari di esercizio di sale pubbliche da gioco, sale giochi e sale scommesse
Articolo 45	Chiusura infrasettimanale
Articolo 46	Giochi leciti
Articolo 47	Attività di spettacolo e trattenimento nell'ambito dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 48	Attività di spettacolo e trattenimento all'interno degli stabilimenti balneari
Articolo 49	Orari di esercizio dei parchi di divertimento
Articolo 50	Attività di spettacolo e trattenimento all'interno dei circoli privati
Articolo 51	Sanzioni
TITOLO VIII	PHONE CENTER, INTERNET POINT E NOLEGGIO AUDIOVISIVI
Articolo 52	Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 53	Orari di esercizio dei phone center
Articolo 53bis	Orari di esercizio degli internet point
Articolo 54	Orari di esercizio dell'attività di noleggio audiovisivi
Articolo 55	Chiusura infrasettimanale
Articolo 56	Sanzioni
TITOLO IX	DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 57	Abrogazioni
Articolo 58	Norma di rinvio

Ordinanza n. 67 del 27 luglio 2007
Disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche
(testo coordinato con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 73 del 14 novembre 2008 n. 93 del 31 dicembre 2008,
n. 98 del 3 novembre 2010 e n. 15 del 24 gennaio 2012)

L'ASSESSORE DELEGATO

..... omissis

ORDINA

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Fatte salve le esclusioni espresse, le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle attività di:
 - a) commercio al dettaglio, sia a posto fisso che su area pubblica, nonché alle attività di vendita esercitate da parte degli imprenditori ittici di cui al Decreto Legislativo n. 226/2001 e degli imprenditori agricoli di cui al Decreto Legislativo n. 228/2001 al di fuori della propria azienda, in locali aperti al pubblico;¹
 - b) vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - c) somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) vendita di prodotti alimentari all'interno dei locali di produzione;
 - e) impianti stradali di distribuzione carburanti;
 - f) acconciatori, estetisti, tatuaggio e piercing;
 - g) spettacolo, trattenimento e svago;
 - h) call e phone center, internet point, noleggio audiovisivi.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente ordinanza gli orari di esercizio di Luna Park e circhi, dei parchi di divertimento in esercizio per non più di 60 giorni l'anno, delle manifestazioni musicali all'aperto e delle manifestazioni popolari (quali sagre, feste rionali ecc.).
3. Gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 2 sono disciplinati dal Regolamento Comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee, approvato con deliberazione C.C. n. 88/1994, le cui disposizioni si richiamano integralmente.
4. Salvo diversa disposizione espressa, nel caso in cui più attività siano esercitate congiuntamente, si applicano le disposizioni relative all'attività prevalente. La prevalenza dell'attività è determinata in base al volume d'affari.

TITOLO I
Disposizioni comuni

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente ordinanza si richiamano integralmente le definizioni delle attività economiche contenute nelle singole normative di settore, ove esistenti.

Articolo 3 – Informazione al pubblico

1. E' fatto obbligo agli esercenti di rendere noto al pubblico l'orario di apertura dell'attività nonché l'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale mediante apposito cartello, ben

¹ Comma sostituito dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 15 del 24 gennaio 2012

visibile all'esterno dell'esercizio in ogni momento della giornata, o altri strumenti idonei allo scopo.

2. E' fatto, inoltre, obbligo agli esercenti di rendere noti al pubblico i periodi di chiusura per ferie mediante apposito cartello, ben visibile all'esterno dell'esercizio in ogni momento della giornata, o altri strumenti idonei allo scopo.

Articolo 4 – Poteri del Sindaco

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - il Sindaco, ove riscontri carenze o disservizi ed al fine di assicurare idonei livelli di servizio alla cittadinanza, può imporre modifiche all'orario e/o all'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale prescelti, nonché adottare gli atti previsti da disposizioni nazionali e/o regionali che prevedono speciali poteri del Sindaco in materia di orari di esercizio delle attività economiche^[2].
2. Il Sindaco, qualora riscontri la sussistenza di esigenze di pubblico interesse legate al traffico, alla salvaguardia dall'inquinamento atmosferico ed acustico ed alla tutela della quiete e del riposo delle persone, può disporre modifiche agli orari, anche di singoli esercizi^[3].
3. In occasione di particolari eventi, il Sindaco può disporre modifiche alla disciplina degli orari delle attività economiche anche per singole categorie di attività, nonché per singole e particolari zone del territorio comunale.

TITOLO II Commercio al dettaglio

Articolo 5 – Esclusioni

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
 - a) alle rivendite di generi di monopolio. In caso di esercizio dell'attività di rivendita congiuntamente ad altre attività disciplinate dalla presente ordinanza, gli esercenti osservano l'orario stabilito per l'attività prevalente. La prevalenza dell'attività è determinata in base al volume d'affari;
 - b) agli esercizi di vendita interni a strutture ricettive ed agli spacci interni di cui all'articolo 64 della Legge Regionale n. 28/2005;
 - c) agli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e s.m.i., e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - d) agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale, qualora tali attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva e prevalente. La prevalenza dell'attività è determinata in base al volume d'affari;
 - e) alle attività di vendita all'interno delle sale cinematografiche. Tali attività di vendita osservano l'orario previsto per la sala cinematografica;
 - f) alle farmacie.⁴

^[2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 73 del 14 novembre 2008

^[3] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 73 del 14 novembre 2008

⁴ Articolo sostituito dall'articolo 2 dell'ordinanza n. 15 del 24 gennaio 2012

Articolo 6 – Disposizioni generali

1. Gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi ed agli articoli seguenti.
2. Gli esercizi di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico fino ad un massimo di tredici ore giornaliere;
3. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura obbligatoria nella fascia oraria 24:00 – 5:00.⁵

Articolo 7 – Chiusura infrasettimanale

abrogato⁶

Articolo 8 - Chiusura domenicale e festiva

abrogato.⁷

Articolo 9 - Deroghe

1. Per particolari eventi e festività, il Comune di Pisa, sentite le parti interessate, può derogare all'obbligo delle 13 ore giornaliere per gli esercenti l'attività del commercio.
2. Agli esercizi situati nelle frazioni di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 30 settembre, è data facoltà di derogare al limite delle tredici ore giornaliere di cui all'articolo 6.⁸

Articolo 10 – Centri commerciali

1. I centri commerciali osservano le disposizioni di cui al presente titolo.
2. Tutti gli esercizi operanti all'interno dei centri commerciali sono tenuti a praticare l'orario prescelto per l'attività della struttura stessa, indipendentemente dal settore di attività di appartenenza.

Articolo 11 – Vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Le attività di vendita della stampa quotidiana e periodica osservano le disposizioni di cui al presente titolo, fatto salvo quanto disposto ai commi seguenti.
2. I punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica possono restare aperti al pubblico dalle ore 5.00 alle ore 22.00. Nel rispetto di tale limite, gli esercenti determinano liberamente l'orario di esercizio della loro attività, assicurando, comunque, l'apertura del proprio esercizio dalle ore 7.00 alle ore 12.00.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, è data facoltà ai punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica di non osservare l'obbligo della chiusura domenicale o festiva, fino alle ore 13.00.
4. I punti vendita non esclusivi della stampa quotidiana e periodica osservano l'orario dell'attività principale.

Articolo 12 – Commercio al dettaglio su aree pubbliche

1. Gli orari di esercizio delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche nell'ambito di mercati, fiere e fiere promozionali, sono stabiliti nel relativo Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

⁵ Articolo sostituito dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 15 del 24 gennaio 2012

⁶ Articolo sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 15 del 24 gennaio 2012

⁷ Articolo sostituito dall'articolo 5 dell'ordinanza n. 15 del 24 gennaio 2012 ed abrogato dall'ordinanza 39 del 27 marzo 2012

⁸ Articolo sostituito dall'articolo 6 dell'ordinanza n. 15 del 24 gennaio 2012

2. Le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in posteggi sparsi ed in forma itinerante, nelle zone in cui sono ammesse, osservano le disposizioni di cui al presente titolo.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione relativa ai posteggi sparsi di cui al comma 2, si fa riferimento alle prescrizioni circa le modalità di utilizzo dei posteggi contenute nel Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 13 - Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo e dell'articolo 3 della presente ordinanza da parte delle attività di commercio al dettaglio a posto fisso, si applica la sanzione prevista dall'articolo 102 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28.
2. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo e dell'articolo 3 della presente ordinanza da parte degli imprenditori agricoli e degli imprenditori ittici di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) della presente ordinanza si applica la sanzione di cui all'articolo 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.
3. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo da parte delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'articolo 12 comma 2 della presente ordinanza si applica la sanzione prevista dall'articolo 104, comma 4, della Legge Regionale n. 7 febbraio 2005, n. 28.⁹

TITOLO III

Somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 14 - Esclusioni

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente ordinanza le attività di somministrazione svolte:
 - a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia.
Tali esercizi osservano l'orario dell'attività prevalente;
 - b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e s.m.i., e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
 - c) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 28/2005;
 - d) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 41, comma 1, lettera e) della Legge Regionale n. 28/2005 e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
 - e) al domicilio del consumatore;
 - f) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.¹⁰

⁹ Articolo sostituito dall'articolo 7 dell'ordinanza n. 15 del 24 gennaio 2012

¹⁰ Articolo sostituito dall'articolo 8 dell'ordinanza n. 15 del 24 gennaio 2012

Articolo 15 – Disposizioni generali

1. Gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente l'orario di esercizio della loro attività per un minimo di 6 ore nei giorni di apertura stabiliti osservando la chiusura obbligatoria nella fascia oraria 1:00 – 5:00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì e nella fascia oraria 2:00 – 5:00 nei giorni di sabato e domenica e festivi.
2. Nell'esercizio della propria attività e nell'ambito delle prescrizioni di cui al comma precedente, l'esercente ha facoltà di diversificare gli orari dei vari servizi offerti. Di tale diversificazione l'esercente deve fornire informazione al pubblico con le modalità di cui all'articolo 3.¹¹

Articolo 16 – Derghe

1. È data facoltà di derogare all'obbligo di chiusura di cui all'articolo 15:
 - a) il giorno 1 gennaio (in occasione dell'ultimo dell'anno);
 - b) il giorno seguente all'ultimo giorno di carnevale (martedì grasso);
 - c) il giorno 17 giugno (in occasione della Luminaria di S. Ranieri);
 - d) il giorno 1 novembre (in occasione di Halloween).
2. Nelle frazioni di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 30 settembre, gli esercenti determinano l'orario di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande osservando la chiusura obbligatoria nella fascia oraria 3:00 – 5:00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì e nella fascia oraria 4:00 – 5:00 nei giorni di sabato e domenica e festivi..
3. Agli esercizi posti:
 - a. nella zona della stazione ferroviaria di Pisa Centrale, nelle seguenti vie e piazze: piazza della Stazione, via Mascagni, viale Gramsci, comprese le relative gallerie, via Puccini e via Corridoni (tratto compreso tra piazza della Stazione e l'intersezione con via Colombo);
 - b. nella zona dell'ospedale Santa Chiara, nelle vie e piazze poste all'interno del perimetro così delimitato: piazza del Duomo, via Roma (tratto compreso tra la piazza del Duomo e l'intersezione con via Risorgimento), via Risorgimento (tratto compreso tra le intersezioni con via Roma e via, Bonanno Pisano, via Bonanno Pisano, piazza Manin; via Niccolini e via Cammeo);
 - c. nella zona dell'ospedale di Cisanello, nelle seguenti vie e piazze: via Manghi, via Mezzana, via Paradisa, via Pera, via Martin Lutero, via Mazzei, via Gambini, via Simon, via Castinelli, via S. Biagio (tratto compreso tra le intersezioni con via Paradisa e via Mazzei);
 - d. nella zona del parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, nelle vie e piazze poste all'interno del seguente perimetro: via Pietrasantina (tratto compreso tra le intersezioni con via Fiamme Gialle e via del Marmigliaio), via del Marmigliaio, via S. Jacopo (tratto compreso tra le intersezioni con via del Marmigliaio e via Bragazzi), via Bragazzi, confine del parcheggio scambiatore di via Pietrasantina;
 - e. nella zona del parcheggio scambiatore di via Paparelli, nelle seguenti vie e piazze: via Lucchese (tratto compreso tra largo San Zeno e l'intersezione con via Napoli) via Paparelli, via di Pratale (tratto compreso tra largo San Zeno e l'intersezione con via Battelli);

¹¹ Articolo sostituito dall'articolo 9 dell'ordinanza n. 15 del 24 gennaio 2012

- f. nella via Aurelia Nord, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Andrea Pisano e il confine comunale, via Nino Pisano, Via del Chiassatello, Zona Darsena;
- g. nella via Ponte a Piglieri e nella via Aurelia Sud;
- h. nella via Emilia, nel tratto compreso tra il cavalcavia della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno e il confine comunale oltre alle Zone Artigianali Industriali e di Servizio di Ospedaletto e Montacchiello;
- i. nella via Gronchi

è data facoltà di anticipare l'apertura dell'attività alle ore 4:00.¹²

Articolo 17 – Attività di somministrazione nell'ambito dell'attività degli stabilimenti balneari

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione nell'ambito dell'attività degli stabilimenti balneari deve svolgersi nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 30 settembre, le attività di somministrazione di cui al comma 1 possono restare aperte dalle ore 8.00 alle ore 2.00 del giorno seguente, a condizione che la struttura ricettiva sia effettivamente operante.
3. nel periodo prima e/o dopo il periodo di apertura obbligatoria è possibile prolungare, per periodi predeterminati, continuativi e non frazionabili, la propria attività, assicurando i servizi disponibili all'interno dello stabilimento e la somministrazione di alimenti e bevande possono essere esercitate dalle ore 9,00 alle ore 24,00, così come disciplinati dalle vigenti normative in materia di strutture ricettive e dalle disposizioni in materia di esercizio dell'attività balneare sulle aree demaniali marittime (Ordinanza Demanio Marittimo).¹³

Articolo 18 – Chiusura infrasettimanale

Abrogato¹⁴

Articolo 19 – Turni di apertura

1. Per garantire idonei livelli di servizio degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande nei periodi di minore e in quelli di maggiore afflusso dell'utenza, il Sindaco può stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno.¹⁵

Articolo 20 – Divieti

Abrogato^{16]}

Articolo 21 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate dai circoli privati di cui all'articolo 148 del D.P.R. n. 917/1986 – *Testo unico delle imposte sui redditi*.

Articolo 22 – Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo e dell'articolo 3 della presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 103, comma 2, della Legge Regionale n. 28/2005.

¹² Articolo sostituito dall'articolo 10 dell'ordinanza n. 15 del 24 gennaio 2012

¹³ Articolo sostituito dall'articolo 11 dell'ordinanza n. 15 del 24 gennaio 2012

¹⁴ Articolo abrogato dall'articolo 12 dell'ordinanza n. 15 del 24 gennaio 2012

¹⁵ Articolo sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 15 del 24 gennaio 2012

^{16]} Articolo abrogato dall'articolo 4 dell'ordinanza sindacale n. 73 del 14 novembre 2008

2. Si applica, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di cui all'articolo 17quater del R.D. n. 773/1931 - *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza* nel modo seguente:
 - a) per la prima violazione: sospensione dell'attività di somministrazione per un (1) giorno;
 - b) per la seconda violazione: sospensione dell'attività di somministrazione per tre (3) giorni;
 - c) per la terza violazione: sospensione dell'attività di somministrazione per cinque (5) giorni;
 - d) per le ulteriori violazioni: sospensione dell'attività di somministrazione per un numero di giorni progressivamente raddoppiato, fino ad un massimo di tre (3) mesi.
3. Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria di cui al comma precedente, deve essere tenuto conto delle violazioni commesse negli ultimi cinque anni.

TITOLO IV

Attività di vendita di prodotti alimentari nei locali di produzione

Articolo 23 – Attività di vendita di prodotti alimentari nei locali di produzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo seguente, alle attività di vendita di prodotti alimentari effettuata all'interno dei locali di produzione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 18 e 20.

Articolo 24 – Panifici

1. Ai panifici di cui all'articolo 4 del Decreto Legge n. 223/2006 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 8 e 9.¹⁷

Articolo 25 – Sanzioni

1. Alla violazione delle disposizioni di cui al presente titolo e dell'articolo 3 della presente ordinanza si applica la sanzione di cui all'articolo 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

TITOLO V

Impianti stradali di distribuzione carburanti

Articolo 26 – Esclusioni e norma di rinvio

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato ed ai contenitori – distributori mobili ad uso privato.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dalle norme del presente titolo, si rinvia alle disposizioni della deliberazione del Consiglio Comunale del 21 novembre 1986 n. 995.

Articolo 27 – Orario di apertura

1. Per orario di apertura dell'impianto si intende il periodo di tempo nel quale l'impianto è assistito da personale.
2. L'orario di apertura degli impianti è disciplinato dagli articoli 1 e 2 della deliberazione del Consiglio Comunale del 21 novembre 1986 n. 995^{[18][19]}

¹⁷ Articolo sostituito dall'articolo 14 dell'ordinanza n. 15 del 24 gennaio 2012

^[18] L'articolo 1 della deliberazione consiliare n. 995/1986 recita:

"APERTURA GIORNALIERA

Articolo 28 – Turno di riposo infrasettimanale

1. Il turno di riposo infrasettimanale è obbligatorio ed è effettuato, di norma, il sabato pomeriggio.
2. Ove il gestore intenda effettuare il turno di chiusura infrasettimanale in un pomeriggio diverso dal sabato è tenuto a darne comunicazione al Comune di Pisa prima della effettiva variazione.
3. In fase di prima applicazione della presente ordinanza e nel caso in cui venga effettuato in un giorno diverso dal sabato, i gestori provvedono a comunicare l'eventuale giorno di riposo infrasettimanale.

Articolo 29 – Turni domenicali e festivi

1. La disciplina dei turni domenicali e festivi è contenuta nell'articolo 3 della deliberazione del Consiglio Comunale del 21 novembre 1986 n. 995^[20]

L'orario di apertura degli impianti siti nel Comune di Pisa è articolato in modo differenziato per il periodo invernale e per il periodo estivo come specificato al comma successivo e come stabilito dal punto d) dell'articolo 2 della delibera regionale n. 443 del 5 luglio 1983 che d'ora in poi sarà ricordata come D. 443. Il periodo estivo corrisponde ai periodi di vigenza dell'ora legale.

L'apertura giornaliera per ambedue i periodi e per tutti i giorni della settimana ivi compreso la domenica, salvo quanto meglio specificato negli articoli seguenti, sarà di 9 ore e 30 minuti così articolati:

periodo estivo: mattino 7.00 – 12.30 pomeriggio 15.30 – 19.30

periodo invernale: mattino 7.00 – 12.30 pomeriggio 15.00 – 19.00

^[19] L'articolo 2 della deliberazione consiliare n. 995/1986 recita:

"APERTURA GIORNALIERA PER LE FRAZIONI DEL LITORALE

Per frazioni del litorale si intendono le zone di Marina di Pisa, Tirrenia, Calabrone e San Piero a Grado.

Per particolari interessi turistici determinati dal maggiore afflusso di utenti nelle zone suddette e giusto quanto stabilito al secondo comma dell'articolo 7 della D. 443 nelle frazioni del litorale e limitatamente al periodo andante dalla 3° domenica di giugno fino alla 1° domenica di settembre gli impianti dovranno rispettare il seguente orario:

mattino: 7.30 – 12.30

pomeriggio: 15.30 – 20.00

L'Amministrazione Comunale, sentite le organizzazioni di categoria stabilirà ogni anno un calendario di recupero delle ore di servizio eccedenti le 52 ore medio annue settimanali effettuate dagli impianti in detto periodo. Ai fini del recupero saranno rapportati anche i turni festivi non recuperati di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente"

^[20] L'articolo 3 della deliberazione consiliare n. 995/1986 recita:

"CHIUSURA POMERIDIANA DEL SABATO E TURNI DI APERTURA DOMENICALE E FESTIVA

Al fine di meglio garantire, nell'interesse primario dell'utenza, un servizio costante di distribuzione carburanti anche nelle giornate del sabato e festive, gli impianti siti nel territorio del Comune di Pisa anche in una visione più generale del territorio circostante, sono suddivisi in quattro turni contraddistinti con lettere A-B-C-D.

A tale proposito e per un più razionale e preciso controllo gli impianti dovranno tenere esposto un cartello indicante il turno di appartenenza e l'orario di esercizio.

Giusto quanto stabilito al punto b) dell'articolo 2 della D. 443 non essendo il Comune di Pisa classificato comunità montana.

Considerato che in ogni turno sopraccitato vi sono equamente riportati impianti dotati di erogatori di gasolio;

Poiché gli stessi, per ogni singolo turno sono un numero adeguato alle esigenze di rifornimento da parte degli utenti e considerato che anche in tali giornate per effetto di leggi nazionali è limitato il transito dei mezzi pesanti;

Accertato che non si crea disservizio anche in considerazione del fatto che la già ricordata suddivisione in turni tiene di conto dell'assetto della viabilità comunale, dell'andamento dei flussi automobilistici e poiché in sede locale è già stato ampiamente dimostrato, stante l'analoga regolamentazione risalente al 1978 che l'utenza non ha risentito minimamente della ridotta apertura degli impianti.

Nel pomeriggio del sabato e nelle giornate festive il servizio sarà garantito dal 25% degli impianti e alternativamente, senza fine di continuità da ogni turno partendo dal turno "A"

I punti vendita che hanno effettuato il servizio domenicale rispetteranno la chiusura totale dell'impianto il giorno feriale immediatamente successivo.

2. E' consentito assicurare l'apertura domenicale e festiva mediante l'erogazione con apparecchiature self service prepagamento. In tal caso, il gestore è tenuto a darne comunicazione al Comune di Pisa prima di avvalersi effettivamente di tale facoltà. Tale comunicazione rimane valida ed efficace fino ad eventuale successiva comunicazione di variazione da parte del gestore.
3. Gli impianti che assicurano l'apertura domenicale e festiva con la presenza del gestore sospendono l'attività nel primo giorno feriale successivo.
4. Il Comune, sentite le Associazioni di Categoria, individua le zone a prevalente caratteristica industriale o commerciale, prive di significativi flussi di traffico nei giorni festivi e la domenica, nelle quali è prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo del turno di apertura domenicale e festiva.

Articolo 30 – Festività del Santo Patrono

1. L'esercizio dell'attività nel giorno della ricorrenza del Santo Patrono (17 giugno) è disciplinato dall'articolo 5 della deliberazione del Consiglio Comunale del 21 novembre 1986 n. 995^[21]
2. Nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono ricada nel giorno di domenica trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29.

Articolo 31 – Servizio notturno

1. Il gestore che intenda effettuare il servizio notturno è tenuto a darne comunicazione al Comune di Pisa prima di avvalersi effettivamente di tale facoltà. Tale comunicazione rimane valida ed efficace fino ad eventuale successiva comunicazione di variazione da parte del gestore.

Articolo 32 – Deroghe

1. Sono esonerati dall'obbligo del rispetto dell'intervallo pomeridiano e serale di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva:
 - a) gli impianti che erogano esclusivamente metano o gpl;
 - b) gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, a condizione che fuori dell'orario di apertura l'attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore.
2. Sono esonerati dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva anche gli impianti che erogano il metano e/o il gpl unitamente ad altri carburanti. Tale esenzione è consentita a condizione che il gestore proceda a separare, mediante idonei accorgimenti, gli impianti che erogano il metano e/o il gpl dagli impianti che erogano gli altri carburanti. In tal caso l'erogazione dei carburanti diversi dal metano e/o dal gpl deve avvenire senza l'assistenza e/o la presenza del gestore. Ove il gestore intenda avvalersi di tale facoltà è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune. Tale comunicazione rimane valida ed efficace fino ad eventuale successiva comunicazione di variazione da parte del gestore.

Nelle frazioni del litorale di cui all'articolo 2 e per il periodo stabilito dallo stesso articolo. L'apertura nei giorni festivi e conseguentemente del sabato pomeriggio dovrà essere garantita dal 50% dei punti vendita rispettivamente appartenenti ai turni AC-BD senza recupero della giornata feriale successiva"

^[21] L'articolo 5 della deliberazione consiliare n. 995/1986 recita:

"FESTIVITA' DEL PATRONO

Qualora la festività del Patrono, nel caso specifico il 17 giugno dovesse ricadere in una giornata diversa dalla Domenica dovrà essere garantita l'apertura del 25% degli impianti, indipendentemente dai turni stabiliti per le altre festività, alternativamente da uno dei turni A-B-C-D in progressione annuale"

3. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, gli impianti che erogano il metano e/o il gpl insieme ad altri carburanti osservano gli orari e i turni previsti dagli articoli precedenti, con le seguenti precisazioni:
 - a) considerata l'obbligatorietà della presenza del gestore per l'erogazione del metano e del gpl, qualora il turno di apertura domenicale e festiva sia assicurato mediante l'erogazione con apparecchiature self service prepagamento, le apparecchiature di erogazione del metano e del gpl devono essere poste fuori servizio;
 - b) considerata l'obbligatorietà della presenza del gestore per l'erogazione del metano e del gpl, nell'intervallo pomeridiano e serale di chiusura e nei turni di chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva l'erogazione del metano e del gpl è sospesa, anche se l'impianto effettua il servizio di erogazione degli altri carburanti esclusivamente mediante apparecchiature self-service prepagamento, senza la presenza del gestore, in conformità a quanto disposto dal comma 1 lett. b) del presente articolo.

Articolo 33 – Pubblicità dell'orario e dei turni

1. Il gestore pubblicizza l'orario di servizio ed i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo, mediante uno o più cartelli.
2. Il cartello deve essere sempre aggiornato ed esposto in luogo facilmente visibile da parte del pubblico.
3. Il cartello deve possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) dimensioni minime di cm 30x40;
 - b) contenere in modo chiaro, preciso e facilmente leggibile le seguenti informazioni:
 - l'orario di apertura, compreso il servizio notturno ove praticato;
 - il turno di riposo infrasettimanale;
 - il turno di apertura domenicale e festiva, con l'indicazione se il servizio viene effettuato con la presenza del gestore o esclusivamente con apparecchiature self service prepagamento e la conseguente chiusura o apertura dell'impianto nel primo giorno feriale successivo;
 - i turni di chiusura domenicale e festiva, con l'indicazione se l'impianto rimane comunque aperto con l'erogazione esclusivamente mediante apparecchi self service prepagamento.
4. Gli impianti che erogano metano e/o gpl insieme ad altri carburanti sono tenuti a pubblicizzare gli orari e i turni secondo le modalità di cui al presente articolo, integrate con le informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, e comma 3, lett. a e b.

Articolo 34 – Ferie

1. La disciplina riguardante la fruizione del periodo di ferie è contenuta nell'articolo 10 deliberazione del Consiglio Comunale del 21 novembre 1986 n. 995^[22]

^[22] L'articolo 10 della deliberazione consiliare n. 995/1986 recita:

"FERIE

L'Amministrazione Comunale dovrà provvedere entro il 1° aprile di ogni anno ad adottare un calendario di chiusura degli impianti per ferie in base ad un criterio di fruizione graduale secondo i turni di appartenenza dei singoli impianti. Per la predisposizione del calendario l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere il parere delle Associazioni di Categoria operanti nel settore.

Il calendario di chiusura per ferie dovrà comunque essere predisposto secondo i seguenti criteri:

- a) *le ferie dovranno essere articolate di norma in due periodi che dovranno essere programmati tra il 15 luglio e il 15 settembre, salvo per quanto riguarda gli impianti di cui all'articolo 2 per i quali l'Amministrazione in accordo con le categorie stabilisce un calendario particolare entro la prima settimana di settembre.*
- b) *la chiusura per ferie non potrà essere superiore per ogni singolo impianto a due settimane consecutive pari a 14 giorni di effettivo lavoro*

Articolo 35 – Attività economiche accessorie

1. Le attività economiche accessorie integrative osservano gli orari ed i turni stabiliti ai commi seguenti.
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte del complesso dell'impianto osservano gli orari stabiliti previsti per le attività di somministrazione presenti sul territorio comunale. In ogni caso, l'orario di apertura dell'attività di somministrazione deve comprendere l'orario di apertura dell'impianto.
3. Le attività di vendita e le attività complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista osservano gli orari ed i turni dell'impianto, con le seguenti precisazioni:
 - a) le attività di vendita e le attività complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista rimangono chiuse durante i turni di chiusura domenicale, infrasettimanale e festivo e nell'intervallo pomeridiano e serale, anche nel caso in cui l'erogazione dei carburanti avvenga mediante apparecchiature self service prepagamento;
 - b) le attività di vendita e le attività complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista rimangono aperte durante i turni di apertura domenicale e festiva a condizione che l'apertura dell'impianto sia assicurata con la presenza del gestore. In tal caso sospendono l'attività il primo giorno feriale successivo. Ove l'apertura sia assicurata mediante apparecchiature di erogazione self service prepagamento, le attività di vendita e le attività complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista rimangono chiuse.
 - c) sono esonerate dall'osservanza degli obblighi di chiusura di cui alle lettere precedenti le attività complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista che operino senza la presenza del personale, mediante apparecchiature self service.
4. Le attività di vendita e le attività complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista sospendono la propria attività per ferie in concomitanza con la chiusura per ferie dell'impianto.

Articolo 36 – Sanzioni

1. Fatto salvo quanto disposto dai commi 3, 4 e 5, la violazione delle disposizioni di cui al presente titolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, comma 5, della Legge Regionale n. 19/2004.
2. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, è disposta inoltre la sospensione dell'attività, ai sensi del comma 7 dell'articolo 21 della Legge Regionale n. 19/2004, nel modo seguente:
 - a) per la seconda violazione: sospensione dell'attività dell'impianto per un (1) giorno;
 - b) per la terza violazione: sospensione dell'attività dell'impianto per tre (3) giorni;
 - c) per la quarta violazione: sospensione dell'attività dell'impianto per cinque (5) giorni;

c) *dovrà comunque essere garantita, per ogni periodo di ferie, l'apertura del 50% degli impianti. A tale proposito il Comune indicherà anticipatamente anno per anno tra i turni A-B-C-D l'accorpamento dei due periodi di ferie tenendo conto anche della necessità che si dovrà comunque garantire la percentuale di apertura del 25% dei punti vendita nei turni domenicali e festivi ricorrenti nel periodo di ferie. La chiusura per ferie degli impianti al di fuori del turno stabilito dall'Amministrazione Comunale può essere eccezionalmente autorizzato, di volta in volta, dietro istanza del gestore solo nel caso che tale chiusura non determini disservizi per l'utenza e sentite le Società concessionarie, con l'obbligo di provvedere all'apertura dell'impianto qualora, nel periodo richiesto, ricada un turno di apertura festivo'*

- d) per le ulteriori violazioni: sospensione dell'attività dell'impianto per un numero di giorni progressivamente raddoppiato fino ad un massimo di trenta (30) giorni.
3. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 35 comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22 della presente ordinanza.
 4. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 35 comma 3, lettere a) e b), e comma 4 da parte degli esercenti le attività di vendita si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13, comma 1, della presente ordinanza.
 5. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 35 commi 3 e 4 da parte degli esercenti le attività complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista si applica la sanzione di cui all'articolo 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

TITOLO VI

Acconciatori, estetisti, tatuaggio e piercing

Articolo 37 - Esclusioni

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing situate nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico.

Articolo 38 – Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, gli esercizi di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Nel rispetto di tale limite, gli esercenti determinano liberamente l'orario di esercizio della loro attività non superando il limite delle tredici ore giornaliere.
3. Nel caso, in cui nello stesso esercizio, le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing vengano esercitate in maniera congiunta, è fatto obbligo all'esercente di praticare un orario unico.
4. Le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing situate all'interno di centri commerciali osservano l'orario praticato dalla struttura nella quale sono collocati.

Articolo 39 –Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa, e può essere praticata in uno o più giorni della settimana.
2. Nel caso in cui, nell'articolazione del proprio orario di esercizio, l'esercente abbia scelto di praticare la chiusura infrasettimanale, questa potrà essere derogata nei seguenti casi:
 - nel periodo 1 maggio – 30 settembre;
 - nella settimana precedente la Pasqua;
 - nel mese di Dicembre;
 - nei giorni 14 febbraio (S. Valentino) e 8 marzo (Festa della Donna).
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti, è fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva.
4. Agli esercizi situati nelle frazioni di Calambrone, Tirrenia e Marina di Pisa è consentito derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre.
5. E' comunque consentito derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel mese di dicembre, ad eccezione dei giorni 25 e 26.
6. Nei giorni domenicali e festivi in cui è consentita la deroga all'obbligo di chiusura, gli esercenti possono determinare liberamente il proprio orario di esercizio nell'ambito della

fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 22.00, con il limite massimo di tredici ore giornaliere di apertura.

7. Nel caso di più di due festività consecutive, è fatto obbligo di garantire l'apertura al pubblico in uno dei giorni festivi a scelta dell'esercente. In ogni caso, ai fini dell'applicazione del presente comma, non è consentita l'apertura nei giorni 1 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il giorno della ricorrenza del Santo Patrono (17 giugno) è considerato festivo.

Articolo 40 – Sanzioni

1. Alla violazione delle disposizioni di cui al presente titolo ed all'articolo 3 si applica la sanzione di cui all'articolo 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

TITOLO VII

Attività di spettacolo, trattenimento e svago

Articolo 41 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a teatri, sale cinematografiche, cinema – teatri, multisala, arene, sale pubbliche da gioco, sale giochi, sale scommesse, discoteche, sale da ballo ed esercizi similari, parchi di divertimento.
2. Ai fini della presente ordinanza si intende per:
 - a) **Teatro**: locale destinato alla rappresentazione di spettacoli drammatici, coreografici, lirici, di riviste e varietà, ecc., caratterizzati dalla presenza della scena, comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
 - b) **Sala cinematografica** – locale chiuso, dotato di schermo, destinato esclusivamente alle proiezioni cinematografiche;
 - c) **Cinema - teatro** – locale chiuso, dotato di schermo, destinato, oltre che alle proiezioni cinematografiche, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena, comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
 - d) **Multisala** – insieme di due o più sale cinematografiche, adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale;
 - e) **Arena** – cinema all'aperto, funzionante esclusivamente dal 15 maggio al 30 settembre, realizzato su un'area delimitata ed appositamente attrezzato per le proiezioni cinematografiche;
 - g) **Sala pubblica da gioco – Sala giochi** – locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco lecito
 - h) **Sala scommesse** – attività di raccolta delle scommesse ippiche e sportive di cui all'articolo 88 del R.D. n. 773/1931 - *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*;
 - i) **Discoteca – Sala da ballo (ed esercizi similari)** – locale allestito appositamente e specificamente per il ballo, accompagnato da musica dal vivo o registrata;
 - l) **Parco di divertimento** – complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge n. 337/1968. Rientrano nella definizione tutti i parchi di genere acquatico, faunistico e naturalistico, a prescindere dal numero di attrazioni dello spettacolo viaggiante presenti.

3. Restano fermi le disposizioni, gli obblighi e gli adempimenti previsti dalle normative comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di inquinamento acustico.

Articolo 42 – Orari di esercizio di teatri, sale cinematografiche, cinema – teatro, multisala ed arene

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli esercizi di cui al presente articolo possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana:
 - a) dalle ore 9.00 alle ore 2.00 del giorno seguente, nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;
 - b) dalle ore 9.00 alle ore 3.00 del giorno seguente nei giorni di venerdì e sabato e nei prefestivi.
3. Le arene possono restare aperte al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 20.30 alle ore 1.00 del giorno seguente.

Articolo 43 – Orari di esercizio di discoteche, sale da ballo ed esercizi similari

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 16.00 alle ore 4.00 del giorno seguente.
3. E' data facoltà di posticipare l'orario di chiusura fino alle ore 6.00 del giorno seguente nei giorni:
 - a) 24, 25, 26 e 31 dicembre;
 - b) 5 gennaio;
 - c) 14 febbraio (San Valentino);
 - d) 8 marzo (Festa della Donna);
 - e) Martedì grasso (ultimo giorno di carnevale);
 - f) 31 ottobre (Halloween).
4. In ogni caso è fatto divieto di aprire l'esercizio oltre le ore 22.00.
5. Nelle frazioni di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre, è data facoltà agli esercenti di posticipare la chiusura dell'esercizio fino alle ore 6.00 del giorno seguente, previa motivata richiesta da inviare all'Amministrazione Comunale. La deroga potrà essere concessa dal Dirigente della Direzione competente per materia, previo parere favorevole dell'Assessore competente e del Comandante della Polizia Municipale, tenuto conto anche delle condizioni socio - ambientali e di traffico della zona, nonché dei profili inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica. L'eventuale concessione della deroga costituisce prescrizione ai sensi dell'articolo 9 del R.D. n. 773/1931 - *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono revocate le autorizzazioni in deroga di cui al comma 5 eventualmente rilasciate nella vigenza della precedente disciplina.

Articolo 44 – Orari di esercizio di sale pubbliche da gioco, sale giochi e sale scommesse

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana:
 - a) dalle ore 10.00 alle ore 24.00, nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;

- b) dalle ore 10.00 alle ore 1.00 del giorno seguente nei giorni di venerdì e sabato e nei prefestivi.

Articolo 45 –Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa, e può essere praticata in uno o più giorni della settimana.

Articolo 46 – Giochi leciti

1. L'esercizio dell'attività di giochi leciti, ivi compresi i giochi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici, all'interno delle strutture nelle quali è consentita osserva gli orari di esercizio dell'attività prevalente in cui è inserita.

Articolo 47 – Attività di spettacolo e trattenimento nell'ambito dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti, dal vivo e non, nell'ambito delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito, sia all'interno che all'esterno dei locali dell'esercizio, sia su area privata che su area pubblica:
 - a) dalle ore 10.00 alle ore 23.00, con interruzione obbligatoria dalle ore 14.30 alle ore 16.00, nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;
 - b) dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con interruzione obbligatoria dalle ore 14.30 alle ore 16.00, nei giorni di venerdì e sabato e nei prefestivi.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti musicali, dal vivo e non, all'esterno dei locali dell'esercizio, sia su area privata che su area pubblica, è consentito per non più di tre giorni alla settimana, anche non consecutivi.
3. Fermo restando il limite dei tre giorni alla settimana per gli spettacoli ed i trattenimenti musicali di cui al comma 2, nelle frazioni di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre, è data facoltà agli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande di effettuare attività di spettacolo e trattenimento:
 - a) fino alle ore 1.00 del giorno seguente nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;
 - b) fino alle ore 2.00 del giorno seguente nei giorni di venerdì e sabato e nei prefestivi.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si considera spettacolo o trattenimento la semplice musica di sottofondo, non dal vivo.

Articolo 48 – Attività di spettacolo e trattenimento all'interno degli stabilimenti balneari

1. Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti, dal vivo e non, all'interno degli stabilimenti balneari è consentito nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre e può essere effettuato tutti i giorni della settimana dalle ore 10.00 alle ore 1.00, con interruzione obbligatoria dalle ore 13.00 alle ore 16.00, a condizione che lo stabilimento balneare sia effettivamente in esercizio, assicurando il normale servizio dell'attività balneare, così come disciplinato dalle vigenti normative in materia di strutture ricettive e dalle disposizioni in materia di esercizio dell'attività balneare sulle aree demaniali marittime.
2. Lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti musicali, dal vivo e non, è consentito per non più di tre giorni settimanali, anche non consecutivi.
3. Fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti, lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti all'interno degli stabilimenti balneari è subordinato al rispetto delle

disposizioni in materia di esercizio dell'attività balneare sulle aree demaniali marittime (Ordinanza Demanio Marittimo).

Articolo 49 – Orari di esercizio dei parchi di divertimento

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 9.00 alle ore 0.30 del giorno seguente.

Articolo 50 – Attività di spettacolo e trattenimento all'interno dei circoli privati

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle attività di spettacolo e trattenimento effettuate dai circoli privati di cui all'articolo 148 del D.P.R. n. 917/1986 – *Testo unico delle imposte sui redditi*.

Articolo 51 – Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo e dell'articolo 3 della presente ordinanza si applica la sanzione prevista dall'articolo 17bis comma 2 del R.D. n. 773/1931 - *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*.
2. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo si applica, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di cui all'articolo 17quater del R.D. n. 773/1931 - *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza* nel modo seguente:
 - a) per la prima violazione: sospensione dell'attività per tre (3) giorni;
 - b) per la seconda violazione: sospensione dell'attività per sette (7) giorni;
 - c) per la terza violazione: sospensione dell'attività per quindici (15) giorni;
 - d) per le ulteriori violazioni: sospensione dell'attività per un numero di giorni progressivamente raddoppiato, fino ad un massimo di tre (3) mesi.
3. Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria di cui al comma precedente, deve essere tenuto conto delle violazioni commesse negli ultimi cinque anni.

TITOLO VIII

Phone center, Internet Point e Noleggio audiovisivi^[23]

Articolo 52 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività di phone center, agli internet point ed alle attività di noleggio di audiovisivi^[24].
2. Ai fini della presente ordinanza si intende per:
 - a) **Phone center**: fornitura del servizio di telecomunicazione, mediante la messa a disposizione di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telefoniche vocali e per la trasmissione dati in fac simile (fax), di cui all'articolo 7 del D. Legge n. 144/2005^[25];
 - b) **Internet point**: fornitura del servizio di telecomunicazione, mediante la messa a disposizione di apparecchi terminali per l'accesso alla rete Internet, di cui all'articolo 7 del D. Legge n. 144/2005;
 - c) **Noleggio audiovisivi**: messa a disposizione del pubblico di videocassette, C.D. e D.V.D. audio e video, e di ogni altro supporto per la riproduzione audio e video, per un determinato periodo di tempo, verso un determinato corrispettivo, di cui

^[23] Rubrica modificata dall'articolo 5 dell'ordinanza sindacale n. 73 del 14 novembre 2008

^[24] Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza sindacale n. 73 del 14 novembre 2008

^[25] Lettera modificata dall'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza sindacale n. 73 del 14 novembre 2008

all'articolo 75bis del R.D. n. 773/1931 - *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*.

Articolo 53 – Orari di esercizio dei phone center^[26]

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.30. Nel rispetto di tale limite, gli esercenti determinano liberamente l'orario di esercizio della loro attività non superando il limite delle tredici ore giornaliere.
3. ^[27]

Articolo 53bis – Orari di esercizio degli internet point^[28]

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 24.00. Nel rispetto di tale limite, gli esercenti determinano liberamente l'orario di esercizio della loro attività non superando il limite delle tredici ore giornaliere.
3. In caso di attività congiunte, si applica l'articolo 1, comma 4, della presente ordinanza

Articolo 54 – Orari di esercizio dell'attività di noleggio audiovisivi

1. Gli esercizi di cui al presente articolo possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 24.00. Nel rispetto di tale limite, gli esercenti determinano liberamente l'orario di esercizio della loro attività non superando il limite delle tredici ore giornaliere^[29].
2. Il limite di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'attività venga esercitata mediante distributori automatici.

Articolo 55 –Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa, e può essere praticata in uno o più giorni della settimana.

Articolo 56 – Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo e dell'articolo 3 della presente ordinanza si applica la sanzione prevista dall'articolo 17bis comma 2 del R.D. n. 773/1931 - *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*.
2. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 53 si applica, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di cui all'articolo 17quater del R.D. n. 773/1931 - *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza* nel modo seguente:
 - a) per la prima violazione: sospensione dell'attività per tre (3) giorni;
 - b) per la seconda violazione: sospensione dell'attività per sette (7) giorni;
 - c) per la terza violazione: sospensione dell'attività per quindici (15) giorni;
 - d) per le ulteriori violazioni: sospensione dell'attività per un numero di giorni progressivamente raddoppiato, fino ad un massimo di tre (3) mesi.

^[26] Rubrica modificata dall'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza sindacale n. 73 del 14 novembre 2008

^[27] Comma abrogato dall'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza sindacale n. 73 del 14 novembre 2008

^[28] Articolo introdotto dall'articolo 8 dell'ordinanza sindacale n. 73 del 14 novembre 2008

^[29] Comma modificato dall'articolo 9 dell'ordinanza sindacale n. 73 del 14 novembre 2008

3. Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria di cui al comma precedente, deve essere tenuto conto delle violazioni commesse negli ultimi cinque anni.

TITOLO IX Disposizioni finali

Articolo 57 – Abrogazioni

1. Sono abrogate:
 - a) l'Ordinanza n. 37 del 28.4.2006 "*Orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*" nel testo vigente;
 - b) l'Ordinanza n. 331 del 24 giugno 1995 "*Disciplina dell'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di estetista, parrucchiere per uomo, donna e mestieri affini*" nel testo vigente;
 - c) l'Ordinanza n. 152 del 25.8.2000 "*Disciplina degli orari delle attività di intrattenimento*" nel testo vigente;
 - d) l'Ordinanza n. 36 del 7.5.2007 "*Disciplina degli orari di esercizio delle attività di call center, phone center e internet point*" nel testo vigente.
2. E' abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme della presente ordinanza.

Articolo 58 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente ordinanza, si rinvia integralmente alla normativa regionale e statale vigente, nonché al Regolamento Comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee, approvato con deliberazione C.C. n. 88/1994.
2. Ai procedimenti sanzionatori si applicano la Legge n. 689/1981 e la Legge Regionale n. 81/2003.